



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 20 aprile 2012 (24.04)
(OR. en)**

8805/12

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0382 (NLE)**

**JAI 256
USA 7
RELEX 336
DATAPROTECT 51**

NOTA PUNTO "I/A"

del: Segretariato generale
al: COREPER/Consiglio

nn. docc. precc.: 17433/11 JAI 861 USA 84 RELEX 1233 DATAPROTECT 138 + COR 1
17434/11 JAI 862 USA 85 RELEX 1234 DATAPROTECT 139 + COR 1 (en) +
COR 2 (fi) + COR 3 (bg) + COR 4 (fi, nl) + REV 1 (sl) + REV 2 (pl)

Oggetto: Decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra gli Stati Uniti
d'America e l'Unione europea sull'uso e sul trasferimento del codice di
prenotazione (Passenger Name Record — PNR) al Dipartimento per la sicurezza
interna degli Stati Uniti
- Adozione della decisione relativa alla conclusione

1. Il 23 novembre 2011 la Commissione ha presentato al Consiglio due proposte: una proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma dell'accordo tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea sull'uso e sul trasferimento del codice di prenotazione (Passenger Name Record — PNR) al Dipartimento per la sicurezza interna degli Stati Uniti e una proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di tale accordo.
2. L'8 febbraio 2012 il Regno Unito ha notificato al Consiglio che intende partecipare all'adozione della decisione relativa alla conclusione dell'accordo¹.

¹ 6352/12 JAI 81 USA 4 RELEX 109 DATAPROTECT 17.

3. Conformemente alla decisione del Consiglio del 13 dicembre 2011 relativa alla firma dell'accordo tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea sull'uso e sul trasferimento del codice di prenotazione (Passenger Name Record — PNR) al Dipartimento per la sicurezza interna degli Stati Uniti¹, tale accordo è stato firmato in data 14 dicembre 2011, fatta salva la sua conclusione in data successiva.

4. Il 13 dicembre 2011 il Consiglio ha deciso di trasmettere, una volta firmato l'accordo, il progetto di decisione relativa alla conclusione riportato nel documento dei giuristi-linguisti 17433/11 JAI 861 USA 84 RELEX 1233 DATAPROTECT 138 nonché il testo dell'accordo figurante nel documento dei giuristi-linguisti 17434/11 JAI 862 USA 85 RELEX 1234 DATAPROTECT 139 + COR 1 (en) + COR 2 (fi) + COR 3 (bg) + COR 4 (fi, nl) + REV 1 (sl) + REV 2 (pl) al Parlamento europeo ai fini della sua approvazione.

6. Il 19 aprile 2012 il Parlamento europeo ha approvato la conclusione dell'accordo.

7. Considerato quanto sopra, s'invita il Consiglio:
 - ad adottare, con l'astensione della Germania e dell'Austria, la decisione relativa alla conclusione contenuta nel documento dei giuristi-linguisti 17433/11 JAI 861 USA 84 RELEX 1233 DATAPROTECT 138 + COR 1; e

 - a decidere di mettere a verbale del Consiglio, all'atto dell'adozione di tale decisione, le dichiarazioni della Danimarca e dell'Irlanda figuranti negli allegati I e II della presente nota.

¹ 17432/11 JAI 860 USA 83 RELEX 1232 DATAPROTECT 137.

DICHIARAZIONE DELLA DANIMARCA

"A norma dell'articolo 27 dell'accordo, la Commissione europea può notificare agli Stati Uniti che la Danimarca ha scelto di vincolarsi all'accordo. La notifica della Commissione europea agli Stati Uniti concernente la Danimarca può aver luogo solo se quest'ultimo paese, in conformità ai suoi requisiti costituzionali, ha adottato i provvedimenti necessari per vincolarsi agli accordi dell'Unione europea nel settore della libertà, sicurezza e giustizia. Fino ad allora la Danimarca non è vincolata all'accordo ne è soggetta alla sua applicazione, conformemente al protocollo (n. 22) sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea."

**DICHIARAZIONE DELL'IRLANDA SULLA PROPOSTA DI DECISIONE DEL
CONSIGLIO RELATIVA ALLA CONCLUSIONE DELL'ACCORDO TRA L'UNIONE
EUROPEA E GLI STATI UNITI D'AMERICA SULL'USO E SUL TRASFERIMENTO
DEL CODICE DI PRENOTAZIONE (PASSENGER NAME RECORD — PNR) AL
DIPARTIMENTO PER LA SICUREZZA INTERNA DEGLI STATI UNITI**

"Date le circostanze in cui ha partecipato per lungo tempo alle discussioni sull'accordo e consapevole dell'enorme importanza del medesimo, segnatamente della necessità di garantirne una rapida attuazione per combattere il terrorismo e i reati gravi di natura transnazionale, e fatta salva l'approvazione del Parlamento prevista dalla sua Costituzione, l'Irlanda dichiara che ha intenzione di comunicare che accetta la misura dopo la sua adozione, avvalendosi dell'opzione di cui all'articolo 4 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea."
